

REGOLAMENTO (CEE) N. 3594/89 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 899/87 che stabilisce norme di qualità per ciliegie e fragole, in ordine al calibro delle fragole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 899/87 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito, nell'allegato II, le norme di qualità relative alle fragole;

considerando che secondo tali norme occorre rispettare un calibro minimo, stabilito in funzione della categoria di qualità del prodotto; che in seguito all'evolversi delle tecniche di produzione, il calibro minimo considerato per le fragole classificate nelle categorie I e II non è più rispondente alle condizioni di produzione e di commercializzazione; che è quindi opportuno adattare le esigenze di calibro e tener conto delle caratteristiche di talune varietà;

considerando che le norme previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 899/87 è modificato come segue:

- 1) Al punto III, « Disposizioni relative alla calibrazione », primo capoverso, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
 - — categoria I e II (ad eccezione della varietà Primella): 22 mm, varietà Primella: 18 mm •.
- 2) Al punto VI, « Disposizioni relative alle indicazioni esterne », lettera B, Natura del prodotto, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo:
 - — nome della varietà facoltativo, ad eccezione della varietà Primella per la quale questa dicitura è obbligatoria. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 17.